



## REGOLAMENTO CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE

### Articolo 1 - Strutture

L'Azienda Speciale Promolimpresa-Borsa Merci mette a disposizione degli operatori economici, sociali e culturali le sale e gli spazi del Mantova Multicentre.

### Articolo 2 - Utilizzo

Le sale di cui all'articolo 1 sono concesse in uso temporaneo esclusivamente al soggetto indicato nel contratto (d'ora in poi denominato "Concessionario") per lo svolgimento della manifestazione indicata nel contratto stesso. È vietata qualsiasi altra utilizzazione senza la preventiva e insindacabile autorizzazione scritta dell'Azienda Speciale Promolimpresa-Borsa Merci (d'ora in poi denominata "Concedente").

Il Concessionario è autorizzato, nell'ambito delle manifestazioni, a effettuare coffee break, cocktail, buffet o rinfreschi. Il Concessionario prende atto che, per i servizi di ristorazione all'interno delle sale concesse in uso, potrà avvalersi di servizi di società di catering da esso prescelte o indicategli dall'Azienda Speciale Promolimpresa-Borsa Merci, se espressamente richieste.

### Articolo 3 - Modalità di concessione

La domanda di concessione in uso dovrà essere presentata per iscritto prima della data di inizio della manifestazione indicata nel contratto e dovrà indicare, oltre alle date di inizio e fine dell'evento, programma e contenuto dello stesso, numero previsto di partecipanti, eventuali servizi richiesti e firmatario responsabile del presente contratto. Qualora vi siano stampe di locandine o brochure dell'evento, il Concedente ha diritto ad una visione preventiva del materiale pubblicitario per poter autorizzare l'eventuale utilizzo del logo Promolimpresa-Borsa Merci.

Nell'accoglimento della richieste di utilizzo delle sale si terrà conto dell'ordine temporale delle prenotazioni. La gestione del calendario prenotazioni delle sale è delegato all'Azienda Speciale Promolimpresa-Borsa Merci.

### Articolo 4 - Accesso alle sale

Ciascuna sala ha un limite massimo di capienza che è evidenziato nella lettera di concessione e che non può essere superato. Nei casi di evidente supero dei limiti previsti spetta al Concessionario disporre affinché la situazione ritorni alla normalità. Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Le attrezzature e i materiali, compresi piante e fiori, non forniti direttamente dal Concedente, dovranno essere presi in consegna all'ingresso della struttura oggetto del contratto da incaricati dello stesso Concessionario, che provvederanno anche alle operazioni necessarie per la sistemazione nelle sale. Materiali, attrezzature e strutture non presi in consegna da incaricati dal Concessionario, potranno essere respinti.

### Articolo 5 - Arredamento e strutture

Ciascuna sala è dotata di arredamento e strutture che devono rimanere nello stato in cui si trovano all'atto della concessione. Eventuali esigenze di maggiori dotazioni in mobili (tavoli e sedie) o attrezzature, ovvero di modifiche nella disposizione standard, dovranno essere richieste al Concedente il quale dovrà provvedere, prima della manifestazione, a fornire adeguato preventivo dei costi supplementari o a derogare tal e attività allo stesso Concessionario.

Il posizionamento di qualsiasi tipo di arredamento (in particolare stand, strutture mobili e cartellonistica) è soggetto alla preventiva approvazione dell'ufficio competente e dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza: lasciare libere le uscite di sicurezza, non occultare la segnaletica, gli idranti e gli estintori. Quanto non autorizzato sarà fatto rimuovere.

### Articolo 6 - Impianti, attrezzature e servizi di personale tecnico

Per impianti e attrezzature si intendono gli apparati elettrici, elettronici, idraulici e telefonici presenti nel Mantova Multicentre nonché i sistemi di amplificazione, videoproiezione e registrazione in dotazione a ciascuna sala. Tali attrezzature sono disponibili e utilizzabili, su specifica richiesta, soltanto tramite il personale incaricato dal Concedente.

Ulteriori servizi per la manifestazione dovranno essere richiesti al Concedente che provvederà a fornirli nei tempi e nei modi prescritti. Eventuali deroghe potranno essere discrezionalmente concesse, per iscritto, soltanto nel caso in cui apparecchiature e servizi non siano forniti dal Concedente.

### Articolo 7 - Adempimenti del Concessionario

Il Concessionario dovrà munirsi a sua cura e sue spese di tutte le autorizzazioni e licenze previste per lo svolgimento della manifestazione, intendendosi esclusa in ogni caso la responsabilità del Concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni.

Il Concessionario è edotto e si impegna a rispettare le norme fiscali in materia esonerando il concedente da qualsiasi responsabilità in materia;

Il Concessionario è tenuto a osservare i regolamenti e le norme di P.S., le norme di igiene nonché le norme generali e particolari attinenti all'organizzazione e all'esercizio delle attività inerenti allo svolgimento della manifestazione.

### Articolo 8 - Assicurazioni

Il Concessionario, per sé e per i propri aventi causa, espressamente esonera il Concedente da qualsiasi responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) per manomissione, furto, incendio o danneggiamento di beni mobili, materiali o quant'altro di sua proprietà o di proprietà di terzi che a qualsiasi titolo siano stati introdotti nei locali oggetto della concessione. Il rischio di tali eventi è assunto in via esclusiva dal Concessionario, con sua facoltà di provvedere a propria cura e spese ad attivare e a mantenere operante per tutta la durata del rapporto una adeguata copertura assicurativa, inserendo nella polizza la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso terzi in genere e, in particolare, verso il Concedente ed i suoi dipendenti o collaboratori.

### Articolo 9 - Consegna locali, impianti, attrezzature

I locali oggetto della concessione e relativi apparecchi e beni mobili vengono consegnati, salvo riserva scritta da parte del Concessionario, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità e in tale identico stato dovranno essere riconsegnati, vuoti da persone e cose, il giorno e l'ora fissati dal contratto.



#### **Articolo 10 - Responsabilità per la riconsegna di locali, impianti, attrezzature**

Il Concessionario è ritenuto direttamente responsabile di eventuali danni o danneggiamenti che dovessero riscontrarsi alle strutture, ai mobili e alle apparecchiature delle sale concesse nel presente contratto alla fine della manifestazione, anche se causati dal pubblico presente in sala.

#### **Articolo 11 - Funzioni di sorveglianza e controllo**

Alla manifestazione prenderà parte personale dell'Azienda Promoimpresa-Borsa Merci con funzioni di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda le norme di sicurezza in generale, riferendo immediatamente alla Direzione su eventuali gravi inosservanze delle norme regolamentari.

Nelle ore serali e nei giorni festivi, qualora il personale addetto sia presente in qualità di addetto ai servizi di proiezione o di videoregistrazione, il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale proprio o di istituti di vigilanza per le funzioni di sorveglianza oppure richiedendo al Concedente che provvederà a fornirgli le indicazioni per l'utilizzo di tale servizio.

A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli o vetrofanie esposte negli ingressi, nei locali e negli spazi di pertinenza di PromolImpresa-Borsa Merci ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, PromolImpresa-Borsa Merci, Titolare del trattamento, informa che i dati personali, raccolti tramite impianti di videoregistrazione all'ingresso, nei locali e negli spazi di pertinenza di PromolImpresa-Borsa Merci sono trattati esclusivamente per finalità di: sicurezza della clientela, del personale dipendente e dei soggetti che vi accedono; di protezione dei beni e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti o atti di vandalismo; di eventuale difesa dei diritti di PromolImpresa-Borsa Merci in sede giudiziaria.

#### **Articolo 12 - Delega affidamento organizzazione a terzi**

Il Concessionario potrà affidare l'organizzazione congressuale a un'agenzia di servizi a condizione che quest'ultima sia titolare di specifica delega comunicata al Concedente ed assuma in solido con il Concessionario tutte le obbligazioni di comportamento previste nel contratto e nei suoi allegati, ivi comprese le presenti condizioni generali.

#### **Articolo 13 – Utilizzo wi-fi**

All'interno del Centro Congressi è disponibile la rete wifi gratuita gestita da Infocamere scarl. Per qualsiasi informazione tecnica o di utilizzo dei dati il concessionario dovrà rivolgersi a (verranno inseriti i dati che saranno forniti da Infocamere)

#### **Articolo 14 – Riprese video**

In caso di richiesta al concedente di effettuare riprese video da parte e per conto del Concessionario, il Titolare del trattamento dati ai fini privacy sarà il Concessionario che dichiara pertanto di manlevare il Concedente da ogni responsabilità derivante dal non corretto utilizzo delle riprese video. Il concedente si impegna a consegnare, immediatamente al termine dell'evento l'originale del video al Concessionario e a non conservarne copia presso l'azienda.

#### **Articolo 15 - Condizioni di pagamento, mancato uso o revoca della concessione**

All'atto della conferma della prenotazione e della firma del presente contratto il Concessionario dovrà provvedere al versamento di un acconto del 20% come caparra penitenziale per il pagamento della concessione delle sale Auditorium L'Ottagono e Oltrepo' Mantovano. Per tutte le altre sale e spazi il saldo dell'affitto dovrà essere effettuato 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione oppure in concomitanza della conferma scritta se questa è avvenuta nei 20 giorni antecedenti l'evento.

Il saldo dell'importo totale della manifestazione dovrà essere effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura relativa al consuntivo totale dell'evento.

Il pagamento dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario oppure per mezzo di assegni circolari.

E' altresì facoltà del concedente di richiedere al concessionario, qualora lo ritenga opportuno, la costituzione di una fideiussione bancaria, quale garanzia delle somme dovute per i servizi accessori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei termini indicati, l'Azienda Speciale Promoimpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di annullare la concessione delle sale.

Al cliente che recede dal contratto prima della manifestazione verranno applicate le seguenti penali, indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto nel seguente articolo:

dal giorno successivo alla firma del contratto fino a 30 giorni anteevento: 20% dell'importo totale

da 29 giorni a 20 giorni anteevento: 30% dell'importo totale

da 19 giorni a 4 giorni anteevento: 50% dell'importo totale

da 3 giorni a 0 giorni anteevento: 75% dell'importo totale

In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo saldo. Eventuali deroghe a quanto previsto nel presente articolo in merito al pagamento delle tariffe di utilizzo sono rimesse alla valutazione del Concedente.

#### **Articolo 16 – Conciliazione camerale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.

#### **Articolo 17 – Foro competente**

Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si intendono approvati espressamente per iscritto le clausole n. 11, 15)

#### **Articolo 18 - Informativa e consenso da apporre in calce ai contratti:**

Desideriamo informarla che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.



Il Titolare del Trattamento è Promolimpresa-Borsa Merci con sede legale in Via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) nella figura del suo Legale Rappresentante.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Promolimpresa-Borsa Merci può essere contattato all'indirizzo email [uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it](mailto:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it) con oggetto: "All'attenzione del DPO di Promolimpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale CCIAA di Mantova".

L'informativa completa è consultabile sul sito [www.promoimpresaonline.it](http://www.promoimpresaonline.it)

*Data di aggiornamento: 5 aprile 2019*

Acquisizione del consenso

B)  autorizzo  non autorizzo

il trattamento dei dati per le finalità di marketing (rif. 1.c) diretto tramite mezzi automatizzati via e-mail, SMS, e tramite mezzi tradizionali quali telefonate e posta cartacea

Firma per consenso marketing \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Mantova, li \_\_\_\_\_

Il Concedente  
PROMOIMPRESA-BORSA MERCI

.....  
(timbro e firma)

Il Concessionario

.....  
(timbro e firma)